

TI_GERICHTE 80.1997.223 vom 23. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1997.223

FR: TI_GERICHTE 80.1997.223 du 23 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 80.1997.223 del 23 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1997.223 Tessin Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1997.223 Ticino Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1997.223

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00223 Lugano 23 marzo 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi vicecancelliere: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1997 in materia di: IC/IFD 93/94 presentato da: _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Ai coniugi _____ e _____, rispettivamente commerciante e casalinga, veniva notificata, con decisione su reclamo dell'8 settembre 1997, la tassazione IC/IFD 1993/94. I redditi erano così commisurati (in media annua): reddito del lavoro fr. 25'986 reddito aziendale fr. 22'357 reddito della sostanza fr. 8'338 reddito d'altra fonte fr. 65'000 Il reddito imponibile, dopo le deduzioni previste dalla legge, ammontava a fr. 85'226.– per l'IC e a fr. 93'776.– per l'IFD. Con istanza del 17 settembre 1997, i coniugi _____ chiedevano all'Ufficio di tassazione di _____ l'emissione di un riparto degli elementi imponibili e dell'imposta fra marito e moglie. L'autorità fiscale dava seguito alla richiesta, con decisione del 22 ottobre 1997, nella quale, in particolare, ripartiva nel seguente modo i redditi degli istanti: reddito del lavoro al marito reddito d'altra fonte metà al marito, metà alla moglie reddito immobiliare alla moglie reddito aziendale al marito. 2. I contribuenti impugnavano il suddetto riparto, con reclamo del 14 novembre 1997, contestando l'attribuzione di metà del reddito d'altra fonte alla moglie, la quale nel periodo di computo non aveva esercitato alcuna attività lucrativa. L'autorità di tassazione accoglieva solo in parte il reclamo, con decisione del 2 dicembre 1997, nella quale attribuiva alla moglie anche la deduzione degli interessi passivi relativi alla casa di abitazione di sua proprietà. Quanto, invece, al reddito d'altra fonte, l'Ufficio di tassazione ne ribadiva la ripartizione fra marito e moglie in ragione di un mezzo, argomentando che tale importo era stato aggiunto ai redditi dichiarati dai contribuenti, in considerazione della mancanza di disponibilità finanziarie della famiglia; si trattava pertanto di una correzione che riguardava non solo il marito ma anche la moglie, che «pur non svolgendo attività lucrativa e non avendo altri introiti, deve sopportare gli oneri della sostanza immobiliare e le spese per il proprio sostentamento». 3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, _____ contesta nuovamente

l'attribuzione a lei del 50% del reddito d'altra fonte. Argomenta che il reddito di fr. 65'000.– in questione non è un'entrata comprovata bensì una valutazione ingiustificata dell'autorità fiscale; osserva inoltre che il marito svolgeva un'attività indipendente nel settore immobiliare e non aveva altri redditi se non quelli dichiarati e che, anzi, ha contratto debiti per mantenere la sua attività e la famiglia; rileva infine che dal 1989 la crisi del settore immobiliare ha reso la situazione finanziaria del marito tanto precaria da comportare diversi pignoramenti di beni.

4. 4.1. L'art. 10 della legge tributaria in vigore nel periodo di tassazione 1993/94 (LT 1976) prevede al suo capoverso 3 che i coniugi rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia. La responsabilità solidale fra i coniugi decade, in particolare, su richiesta scritta di uno di essi all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione. Le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercantonale, ed i rimedi giuridici degli art. da 175 a 185 LT sono applicabili per analogia al riparto delle quote fra marito e moglie. Un'analogia disciplina della responsabilità fra marito e moglie è ora prevista dall'art. 12 della legge tributaria entrata in vigore il 1° gennaio 1995 (LT 1994).

4.2. Per quanto concerne l'IFD, l'art. 13 cpv. 2 DIFD dispone che la moglie risponda solidalmente col marito per la sua quota all'imposta complessiva. Come nel caso del diritto cantonale, anche nel caso del diritto federale essa ha diritto a ottenere la notifica di una decisione di riparto contro cui possa esperire i rimedi giuridici ordinari (cfr. Känzig, *Direkte Bundessteuer*, 2 a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 10 ad art. 13 DIFD, p. 151).

4.3. La decisione con cui l'autorità di tassazione effettua il riparto del debito d'imposta fra i coniugi è sì impugnabile con i rimedi ordinari, ma, in tale occasione, possono essere contestati solo la misura della responsabilità del coniuge (quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui attribuito appartiene di fatto all'altro coniuge) oppure il calcolo del debito d'imposta attribuito ad un coniuge (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, *Kommentar zum Aargauer Steuergesetz*, Berna 1991, p. 127; CDT n. 403 del 2 settembre 1983; CDT n. 173/174 dell'11 giugno 1986). La tassazione degli elementi complessivi, su cui si fonda il riparto in questione, è invece già passata in giudicato e non può dunque essere rimessa in discussione (Agner/Jung/Steinmann, *Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer*, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 13 LIFD, p. 49).

4.4. Nella fattispecie, la ricorrente sembra contestare anche la tassazione di base dei coniugi, su cui si fonda il riparto impugnato. Definisce infatti immotivata l'aggiunta del reddito d'altra fonte di 65'000 franchi e adduce che il marito non avrebbe conseguito altri redditi se non quelli dichiarati, provenienti dall'attività immobiliare. Come detto, non è tuttavia ammissibile che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei redditi e della sostanza già intrapreso nell'ambito della tassazione dei coniugi, nella misura in cui esso sia passato in giudicato. Alla ricorrente si deve ricordare che la tassazione contro cui si indirizzano le sue censure è stata definita nell'ambito di un'audizione tenutasi presso l'Ufficio di tassazione il 24 luglio 1997, alla presenza di suo marito. Quest'ultimo ha discusso con l'autorità di tassazione il calcolo dei redditi ed ha sottoscritto una transazione, nella quale si determinava il reddito d'altra fonte in fr. 65'000.–. Del resto, né il marito né la ricorrente hanno interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro la suddetta decisione su reclamo.

4.5. Come ha spiegato l'autorità di tassazione alla ricorrente, nella decisione impugnata, l'imposizione del reddito d'altra fonte trova la sua giustificazione nella sproporzione fra le spese sostenute dai coniugi nel corso del periodo di computo ed i redditi dichiarati. Infatti, secondo l'art. 33 LT 1976 il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone, al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle

spese determinate dal suo tenore di vita, facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT 1976). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.). Proprio in considerazione della natura del “reddito d’altra fonte” di cui si tratta, appare senz’altro giustificata la sua ripartizione per metà fra marito e moglie. Per il fatto che non si tratta di un reddito aziendale, che sarebbe come tale riconducibile all’attività di commerciante di immobili esercitata dal marito, bensì di un reddito fondato sul calcolo del dispendio della famiglia, non è possibile attribuirlo più all’uno che all’altro coniuge. Non può pertanto essere censurato l’operato dell’autorità di tassazione, che ha attribuito alla ricorrente la metà del reddito d’altra fonte. 5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
 - a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
 - b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–per un totale di fr. 280.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello II

Presidente: Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.